

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 63 TFUE (già articolo 56 del Trattato CE) osti ad una norma tributaria nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale, da una società con sede all'estero che percepisce dividendi da partecipazioni e non raggiunge la partecipazione minima di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/435/CEE ⁽¹⁾ (come modificata dalla direttiva 2003/123/CE ⁽²⁾), pretenda, ai fini del rimborso dell'imposta sui redditi di capitale, la prova, da fornirsi mediante certificazione dell'amministrazione tributaria estera, del fatto che l'imposta sui redditi di capitale non può, a livello di detta società estera o di un soggetto che detiene in essa una partecipazione diretta o indiretta, essere imputata ovvero essere detratta quale spesa di gestione o costo di esercizio, nonché la prova del fatto che anche in concreto un'imputazione, una detrazione o un riporto non hanno avuto luogo, quando invece una prova siffatta non viene richiesta, ai fini del rimborso dell'imposta sui redditi di capitale, ad una società con sede in Germania che detenga una partecipazione della stessa entità.
- 2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

Se il principio di proporzionalità e il principio dell'effetto utile ostino al requisito della presentazione della certificazione indicata nella questione sub 1), nel caso in cui per il percettore, residente all'estero, di dividendi derivanti da cosiddette partecipazioni a titolo di azionariato diffuso sia di fatto impossibile fornire tale certificazione.

⁽¹⁾ Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 6).

⁽²⁾ Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2004, L 7, pag. 41).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 5 novembre 2020 — SC Cridar Cons SRL / Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

(Causa C-582/20)

(2021/C 53/23)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrente: SC Cridar Cons SRL

Resistenti: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente alle autorità tributarie, dopo aver emesso un avviso di accertamento che nega il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, di sospendere l'esame del reclamo amministrativo in attesa dell'esito di un procedimento penale che potrebbe fornire ulteriori elementi oggettivi riguardo al coinvolgimento del soggetto passivo nella frode fiscale.

- 2) Se la risposta della Corte di giustizia dell'Unione europea alla questione precedente possa essere diversa qualora, durante la sospensione dell'esame del reclamo amministrativo, il soggetto passivo possa beneficiare di misure provvisorie atte a sospendere gli effetti del diniego del diritto alla detrazione dell'IVA.

(¹) GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid (Spagna) il 5 novembre 2020 — BFF Finance Iberia S.A.U. / Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

(Causa C-585/20)

(2021/C 53/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid

Parti

Ricorrente: BFF Finance Iberia S.A.U.

Resistente: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

Questioni pregiudiziali

Tenuto conto delle disposizioni degli articoli 4, paragrafo 1, 6 e 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (¹):

- 1) se l'articolo 6 della direttiva debba essere interpretato nel senso che, in ogni caso, l'importo di EUR 40 è dovuto per ciascuna fattura, purché la parte creditrice abbia individuato le fatture nelle proprie domande in via amministrativa e contenzioso amministrativa, oppure tale somma sia dovuta per ciascuna fattura in ogni caso, anche qualora siano state presentate domande congiunte e generiche.
- 2) Come debba essere interpretato l'articolo 198, paragrafo 4, della legge 9/2017, che stabilisce un periodo di pagamento di 60 giorni in ogni caso e per tutti i contratti, prevedendo un periodo iniziale di 30 giorni per l'approvazione e un ulteriore periodo di 30 giorni per il pagamento, dal momento che [OR 12] l'articolo 23 della direttiva enuncia quanto segue:

«Lunghi periodi di pagamento e ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni per merci e servizi determinano costi ingiustificati per le imprese. Di conseguenza per le transazioni commerciali relative alla fornitura di merci o servizi da parte di imprese alle pubbliche amministrazioni è opportuno introdurre norme specifiche che prevedano, in particolare, periodi di pagamento di norma non superiori a trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia obiettivamente giustificato alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto, e in ogni caso non superiori a sessanta giorni di calendario».